



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione GIP/GUP

Ufficio del giudice per le indagini preliminari n. 20

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
PERSONALI E REALI**

Il Giudice dott. ssa Francesca Ciranna, letta la richiesta, pervenuta in data 13.1.2021 con la quale il P.M. ha avanzato richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari nonché misura reale (ed interdittiva per l'ente) nei confronti di:

1. **ALEKSIC Andelko**, nato a Koper (Croazia) il 25.5.1980 residente in Mediglia (MI), via Stella del sud, n. 7
2. **FARINA Vittorio**, nato a Marino (RM) il 23.06.1955; residente nel Regno Unito, Londra SE1 1GFB-Borough High Street, 3, Maidstone Building, Sussex House, 72, di fatto domiciliato in Segrate (MI), via Fratelli Cervi, residenza del Sagittario, Torre 2, appartamento 271;
3. **ROMEO Domenico** nato a Locri in data 25.4.1970 residente in Basiglio (MI), via Romano Visconti, 122, residenza Rio nuovo;
nonché misura interdittiva nei confronti di:
4. **EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l.** (P.I. 06652320968); con sede legale Milano, viale Zara, 58,

sottoposti ad indagini in ordine ai seguenti reati:

INDAGATI

ALEKSIC Andelko, FARINA Vittorio

A) **in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv 61, n. 7 c.p. e 110 e 356 c.p.**, perché, in concorso tra loro, ALEKSIC Andelko quale rappresentante legale pro-tempore della EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l., FARINA Vittorio quale delegato della stessa società, commettevano frode nel contratto di pubblica fornitura in relazione alle seguenti gare:

- 1) CIG 8248693CCA, inerente il contratto, stipulato in data 17.3.2020 con l'Agenzia Regionale della Protezione civile, di fornitura di DPI - nello specifico 5 milioni di

mascherina tipo FFP2 (marcate e certificate CE) - per un valore di € 17.500.000,000 (al netto dell'IVA), di cui ottenevano il pagamento in due tranches, in data 20.3.2020 e 3.4.2020. Gli stessi, invece, fornivano in più consegne (dal 31.3.2020 al 14 aprile 2020) mascherine prodotte da fornitori cinesi *HUBEI ZHONGBAO e ZHUHAI Health*, non classificabili quali DPI e:


- mostrando all'ufficio delle dogane, al momento dello sdoganamento, un certificato di "compliance" per attestare la conformità al marchio del prodotto rilasciato da una società (Ente Macchine S.r.l.) non accreditata a ciò per questa specifica categoria di prodotto;
- omettendo di riferire al committente pubblico che il prodotto non aveva superato la necessaria procedura di validazione presso l'INAIL, richiesta dall'articolo 15 comma 3 del DL. 17.3.2020 n. 18; anzi, gli indagati inviano, in data 11.5.2020, all'agenzia delle dogane, una nota con la quale si rappresentava falsamente che il lotto 1 (di cui alla dichiarazione doganale 11534 K del 7.4.2020) era composto da circa 2000 pezzi di mascherine prodotte dalla società cinese ANHUI KANGWEIJIA LABOR PROTECTION PRODUCTS CO, Ltd, validate dall'INAIL. Dunque, venivano consegnate alla Protezione civile del Lazio mascherine sprovviste di valida certificazione CE e UNI ISO
- (in violazione del par. 1, sez. 6 del contratto);

2) CIG 82543687F4, con riguardo al contratto stipulato in data 24.3.20 con l'Agenzia Regionale della Protezione civile di fornitura per 430.000 camici (DPI categoria III) - marcate e certificate CE - per un importo di euro 5.246.000,00, dei quali ottenevano, in data 26.3.2020, prima della consegna, il pagamento del 50% dell'importo (pari ad euro 2.150.000,00), fornendo, in data 31.3.2020, camici sprovvisti delle certificazioni richieste ed omettendo di comunicare che il prodotto non aveva superato il procedimento di validazione presso l'INAIL (rigetto dell'11.4.2020).

In Roma nel periodo dal 31 marzo al 14 aprile 2020, epoca di consegna della merce.

ALEKSIC Andelko, FARINA Vittorio, SPOSATO Piergiorgio, ROMEO Domenico

B) in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110 e 640 comma 2 n. 1 del Codice Penale, perché, in concorso e previo accordo tra loro, nelle qualità di seguito indicate:


2

- 1) ALEKSIC Andelko, quale rappresentante legale pro-tempore della EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l.;
- 2) FARINA Vittorio, quale delegato a trattare con l'Agenzia delle Dogane;
- 3) SPOSATO Piergiorgio, quale consulente della società European Network TLC S.r.l., delegato ad intrattenere i rapporti con la Protezione civile;
- 4) ROMEO Domenico, quale amministratore della società AIR Levante LtD con sede a Londra, soggetto che procurava e forniva la falsa certificazione CE, nella fase di esecuzione del contratto di fornitura delle citate mascherine (DPI FFPP2 - CIG 8248693CCA) e dei camici (di cui al CIG 82543687F4), producevano, all'Agenzia Regionale della Protezione Civile per il Lazio, false certificazioni di conformità al marchio CE al fine di sbloccare il saldo del pagamento di cui alla fornitura dei camici pari ad (euro 2.150.000,00). In particolare, dopo aver ottenuto il pagamento del corrispettivo per l'intera fornitura di mascherine (€ 17.500.00,00) e del 50% di quella dei camici (€ 2.150.000,00), ponevano in essere artifici e raggiri per documentare l'esistenza della certificazione CE dei prodotti, dapprima omettendo di comunicare il rigetto all' INAIL dell'istanza di validazione del prodotto (documento del 24.5.2020), successivamente, alla richiesta di idonea certificazione, producendo:

- per le mascherine, la certificazione CE rilasciata dalla società SGS FIMKO OY con sede in Finlandia, effettivamente emessa ma in relazione ad altro modello prodotta dal medesimo fornitore cinese (ZHUHAI Medical Equipment Co LTD);
- in relazione alla fornitura di camici, un certificato di conformità al marchio CE contraffatto, in quanto solo apparentemente emesso dalla società Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a., organo accreditato.

In tal modo, gli indagati inducevano in errore l'Agenzia Regionale della Protezione Civile per il Lazio attivatasi per acquistare in via d'urgenza, stante lo stato di emergenza pandemica, beni utili al contenimento dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID 19, procurandosi l'ingiusto profitto consistito nella somma complessiva di euro € 2.148.600,00 quale saldo del corrispettivo per la fornitura di camici, con conseguente grave danno per la protezione civile stante la non idoneità della merce fornita, quale idonei dispositivi di protezione individuale.

In Roma e Milano, il 22.12.2020 (data dei mandati di pagamento).

**ENTI AI QUALI VIENE CONTESTATO
L'ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO**

EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l., persona giuridica sottoposta ad accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato,

C) in ordine alla responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 5 e 24 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione alla commissione del reato di cui agli artt. 640, comma 2, n. 1, del Codice Penale, come indicato nel capo che precede, reati commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata e in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, da ALEKSIC Andelko che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza della società, in assenza di adeguati modelli organizzativi
In Roma, a far data dal 14.03.2020.

PP.OO:

Agenzia Regionale della Protezione Civile per il Lazio – legale rappresentante pro tempore

OSSERVA QUANTO SEGUE

PREMESSA

Il P.M. ha chiesto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nonché il sequestro preventivo del profitto del reato e la misura interdittiva nei confronti della società indagata. **Per comodità espositiva si ritiene di riportare, nel paragrafo che segue, la richiesta dell'ufficio di Procura, nella parte relativa al fatto (in corsivo e con apposito carattere differente).**

Il richiamo alla richiesta del P.M. è consentito poiché questa contiene una precisa ricostruzione dei fatti idonea a consentire agli indagati, nell'eventuale successivo procedimento *de libertate*, di instaurare un effettivo contraddittorio che assicuri agli stessi di esercitare il proprio diritto di difesa e al giudice del riesame la possibilità di verificare la rilevanza degli elementi posti a base della misura cautelare.

In proposito, si è affermato costantemente in giurisprudenza che la motivazione *per relationem* di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (Cass.

pen., sez. IV, 14-11-2007, Benincasa, in relazione a fattispecie di integrale recepimento da parte del gip della richiesta del p.m. circa l'applicazione della misura cautelare). Nello stesso senso, si vedano, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. III, 10-02-2011, M.C. (in relazione all'emissione di ordinanza cautelare) e Cass. pen., sez. un., n. 17 del 21-06-2000, Primavera (in relazione ad un provvedimento autorizzativo di intercettazioni telefoniche).

In questo senso si vedano, altresì: Cass. pen., sez. IV, 26-02-2014, n. 14004; Cass. pen., sez. II, 18-09-2012, n. 36409; Cass. pen., sez. II, 20-04-2012, n. 30696; Cass., sez. II, 30-11-2011, nn. 7967, 7968, 7969, 7970 e 7971 e Cass., sez. II, 26-1-2011, n. 6966, secondo cui l'ordinanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente motivata con la integrale riproduzione della richiesta del p.m., finanche quando l'una e/o l'altra si risolvano nel richiamo delle attività svolte dalla polizia giudiziaria, purché sia consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell'*iter* logico seguito dal giudice di prime cure.

Questo orientamento costante della Corte di Cassazione è stato da ultimo confermato anche a seguito della modifica dell'art. 292 comma primo lett. c) c.p.p., tant'è che con sentenza n. 840 del 17.12.15 la sezione terza della Corte ha affermato "*In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto*".

Par. 1§ LA RICHIESTA DEL P.M.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

"Al fine di meglio comprendere e ricostruire le illecite condotte attuate dagli indagati, è necessario fare una breve premessa sul quadro normativo di riferimento vigente all'epoca in cui si collocano i fatti di reati oggetto della presente disamina.

Per effetto dell'emergenza sanitaria causata dal diffondersi del COVID 19, è stata emanata una legislazione emergenziale che ha consentito di derogare alle norme vigenti in materia di appalti pubblici e di importazione ed immissione in commercio di presidi medici e dispositivi di protezione individuali ritenuti

idonei a fronteggiare il diffondersi della malattia, ex articolo 34 comma 1 del decreto legge nr 9/2020¹ (decreto legge abrogato dalla legge 24.4.2020 nr 27 che però ha fatto salvi i rapporti giuridici insorti nel periodo di vigenza del decreto legge abrogato).

Sul punto, in questa sede, facendo rinvio alla precisa ricostruzione contenuta nella nota GDF del 25.5.2020, si ritiene sufficiente rappresentare che per effetto dell'articolo 34 comma 1² del decreto legge 9/2020, nei rapporti con la Protezione civile del Lazio, la ENT TLC S.r.l. si è avvalsa delle disposizioni introdotte con il D.L. 17.03.2020, n. 18³ e, in particolare, delle deroghe contenute all'art. 15 nella forma vigente all'epoca delle forniture, che consentiva di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali in deroga alle vigenti disposizioni in tema di possesso della marcatura CE. Nello specifico, il terzo comma della citata disposizione prevedeva che le aziende produttrici che intendevano avvalersi della deroga, avrebbero dovuto inviare all'INAIL un'autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestavano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi dichiarando che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori avrebbero trasmesso all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa⁴.

¹ L'art. 5-bis d.l.17.3.2020 n.18 (convertito in legge 24.4.2020 nr 27) ha sostituito l'art. 34 (disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali) del d.l. 02.03.2020 n. 9, abrogato dall'art. 1, secondo comma, della legge 24.04.2020, n. 27, a decorrere dal 30.04.2020.

² L'articolo 34 comma 1,² del DL 2/3/2020 nr 9 prevedeva che : Il Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori individuati dal capo del dipartimento della Protezione Civile, sono autorizzati nell'ambito delle risorse disponibili, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al DL.VO 50/2016 ; il comma 2 prevede che è consentito l'utilizzo di DPI di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i DPI previsti dalla normativa vigente, l'efficacia è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo della protezione civile del 3.2.2020; al comma 3 prevede che è consentito anche fare ricorso di mascherine prive del marchio CE , previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità ;

³ DL 17.3.2020 nn. 18 che all'articolo 15 (intitolato Disposizioni Straordinarie per la protezione di mascherine chirurgiche e DPI) ha previsto che è consentito importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dpi in deroga alle vigenti disposizioni; i commi 2 e 3 del decreto consente a coloro che intendono avvalersi delle deroghe di cui al comma 1 inviano all'Istituto superiore di Sanità per quanto riguarda le mascherine chirurgiche , all'Inail per quanto riguarda ai DPI, un' autocertificazione , nella quale sotto la propria esclusiva responsabilità attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa; entro 3 giorni l'INAIL (ma analoga procedura avvale per l'istituto superiore della Sanità) si pronuncia sulla rispondenza del prodotto alla normativa vigente ; se la valutazione si conclude con un giudizio di non conformità alle vigenti norme, è fatto divieto di immissione in commercio ; all'articolo 16 prevede al comma 2 che : per contenere il diffondersi del virus COVID 19 , gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sulla immissione in commercio.

⁴ Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale): "1. [...] è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che le immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della

L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si sarebbe dovuta pronunciare circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente. L'ultimo comma dell'art. 15 stabiliva che nel caso in cui le mascherine o i DPI non fossero risultati conformi alle vigenti norme, fatti salvi gli effetti delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore avrebbe dovuto cessare immediatamente la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio.

La disposizione è stata integrata dalla Circolare del Ministero della Salute n. 0003572 del 18.03.2020 (allegato 03), con la quale si è precisato che la deroga riguardava la procedura e la relativa tempistica di finalizzazione e non gli standard di qualità dei prodotti importati e commercializzati, che dovevano comunque assicurare la rispondenza alle norme del Regolamento (UE) n. 2016/425.

Nel caso in esame, entrambi i contratti di affidamento di fornitura prevedevano che il venditore si impegnava a garantire che tutti i prodotti erano acquistati da un produttore di mascherine FFPP2 e camici, marcati e certificati CE e che rientravano nella categoria merceologica dei prodotti ad uso medicale.

ORIGINE DELLA INDAGINE

L'indagine scaturisce dalla segnalazione del 9/4/2020 del dirigente della Protezione civile regionale, Carmelo Tulumello, che rappresentava quanto di seguito riportato.

La Protezione civile del Lazio, in ragione dell'emergenza sanitaria, aveva provveduto ad affidare contratti di fornitura per DPI di diversa tipologia; nell'ambito di tale attività affidava alla società European Network TCL S.r.l. una fornitura di cinque milioni di mascherine tipologia FFP2 marchiate CE.

In esecuzione di tale contratto, la predetta società effettuava la fornitura attraverso plurime consegne (a partire dal 31.3.2020 al 7.4.2020). In relazione alla fornitura arrivata in data 7.4.2020, l'Agenzia delle Dogane comunicava che c'erano difficoltà nell'eseguire la procedura di sdoganamento, stante la presunta irregolarità dei certificati CE e del marchio presente sulle confezioni. Nella relazione di servizio del 9.4.2020, infatti, il Capo dell'Ufficio delle Dogane – Davide Miggiano – segnalava alla Protezione civile che la società European Network TLC aveva richiesto lo sdoganamento per merce con marchio CE, come indicato nella c.d. bolla, allegando certificazione rilasciata dalla società ECM S.r.l.. Da un successivo controllo, le Dogane avevano accertato che la ECM non è organismo accreditato e, quindi, le mascherine con marchio CE non sembravano corrispondere agli standard previsti. Dunque, veniva respinta la richiesta di sdoganamento e la ditta importatrice veniva invitata ad attivare la procedura di cui all'articolo 15 del DL 18.3.2020 (richiesta all'INAIL della validazione di conformità dei DPI agli standard normativi vigenti).

La Protezione civile, con nota del 9.4.2020, invitava comunque le Dogane a procedere allo sdoganamento della citata merce ex articolo 15 comma 3 del DL 18/20 e, contemporaneamente, la società fornitrice a seguire la procedura di validazione presso l'INAIL, per non pregiudicare la utilizzabilità dei prodotti, stante la necessità degli stessi.

Il responsabile della Protezione civile, quindi, riteneva opportuno non distribuire questa ultima tranche della fornitura in attesa di più approfonditi controlli.

All'esito dei primi accertamenti investigativi svolti dalla Guardia di Finanza (nota n. 219737 del 25.5. 2020 e successive, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma della Guardia Di Finanza - Gruppo Tutela

citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. 4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Fino al perdurare dello stato di emergenza, inizialmente stabilito al 31.07.2020.

Spesa Pubblica – Sezione Anticorruzione – e nota conclusiva del 20.12.2020) veniva accertato che, durante l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID 19, l'Agenzia Regionale della Protezione Civile per il Lazio (di seguito Protezione Civile) si era attivata, come già detto, per l'acquisto in via d'urgenza e con procedure tese a velocizzare l'acquisizione e la distribuzione di beni utili al contenimento della pandemia. In tale contesto, il Direttore TULUMELLO Carmelo sottoscriveva due contratti con la European Network Tlc srl (di seguito ENT S.r.l.):

1. il primo, in data 17.03.2020 (CIG 8248693CCA), relativo alla fornitura di 5.000.000 mascherine D.P.I. - FFP2, con idoneo marchio CE, per euro 17.500.000,00 (iva esclusa); tale corrispettivo è stato interamente versato (il 50% al momento della stipula ed il saldo in data 3.4.2020, secondo quanto previsto dallo stesso contratto). A garanzia di tale fornitura e della conseguente obbligazione a favore della Protezione Civile, veniva consegnata dalla ENT S.r.l. una fideiussione rilasciata dalla ROYAL MUTUA Società cooperativa di mutuo soccorso⁵, per l'importo di € 8.750.000 (pari al 50 % del corrispettivo al netto dell'IVA); tuttavia, la citata società è risultata essere non autorizzata all'esercizio di attività di intermediazione finanziaria in quanto non iscritta nell'apposito albo.

In relazione a tale fornitura, la società ENT S.r.l. ha prodotto, già in fase di trattative, certificati di compliance rilasciati da due società (inizialmente la CELAB e successivamente l'Ente Certificazione Macchine S.R.L.), entrambe non rientranti fra gli organismi deputati al rilascio della certificazione CE (sul punto cfr dichiarazione di Miggiano e documentazione in atti);

2. il secondo contratto, sottoscritto in data 24.03.2020 (CIG 82543687F4), per la fornitura di 430.000 camici per complessivi euro 4.300.000,00 (iva esclusa), fornitura completata in data 18.4.2020, in relazione alla quale la Protezione civile ha corrisposto esclusivamente la prima tranche pari ad euro 2.150.000,00 in data 26.3.2020. Rispetto a tale fornitura, la ENT dapprima forniva un certificato di conformità n. Q60986220002 rev.00, rilasciato dalla società TUV, anch'essa non rientrante tra gli organismi deputati al rilascio della certificazione CE; successivamente, su richiesta della Protezione civile di avere un certificato valido, la società consegnava, in data 12.10.20, un falso certificato CE n. 1207300160-00-00 rilasciato apparentemente dal Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.a. alla società AIR Levante LTD presso European Network TLC SRLS 20-22, di cui è rappresentante Romeo Domenico.

Merita rilievo la circostanza che la società in questione cambia oggetto sociale proprio il 17.3.2020, cioè il giorno in cui sottoscrive il contratto con la Protezione civile, includendo all'originaria attività di editoria anche l'attività di importazione ed esportazione e commercializzazione in Italia e all'estero di DPI e articoli igienico sanitari nonché prodotti per ferramenta.

Inoltre, nella validità della deroga contenuta al previgente art. 34 del D.L. 9/2020 (ora 5-bis del D.L. 18/2020), il committente pubblico, al momento della sottoscrizione del contratto, anziché anticipare solo il pagamento del 20 % sul valore complessivo della fornitura (come previsto all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016), effettua il pagamento del 50% dell'importo complessivo.

⁵ ROYAL MUTUA Società cooperativa di mutuo soccorso, con sede legale in Torino, via Carlo Vida 7g, e sede operative in Cirié (TO), via Montebello, n. 5, esercente altre attività di assistenza sociale non residenziale (P.I. 1180810016). La società è iscritta all'albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23.06.2004 (n. iscrizione C124600 del 28.11.2017). Il legale rappresentante è CAMILLO Mario, nato a San Severo (FG) il 14.01.1944 e residente in Cirié (TO), via Montebello, n. 5 (C.F. CMLMRA44A14I158T).

In merito al flusso finanziario generato dai pagamenti, la GDF, attraverso lo studio della segnalazione di operazioni sospette, ha verificato che:

- in data 20.03.2020, la Protezione civile ha disposto il primo bonifico di € 8.750.000,00 pari al 50% della fornitura delle mascherine DPI – FFP2 sul c/c n. iban it86x0569601630000002750x49 intestato alla ENT S.r.l. (cfr. allegato 5 alla citata informativa);
- in data 26.3.2020, è stato eseguito il bonifico di acconto di euro 2.150.000,00 per la fornitura di camici;
- infine, in data 3.4.2020, con un secondo bonifico del medesimo importo viene completato il pagamento ancor prima dell'arrivo presso il sito della Protezione civile della intera fornitura (cfr relazione analisi Tecnica UIF allegato 5 alla informativa di PG del 25.5.2020);
- dal conto corrente della società, sono state poi destinati a FARINA Vittorio e ALEKSIC Andelko rispettivamente euro 61.800,00⁶ ed euro 144.815,00.

All'esito della preliminare attività di indagine sono state autorizzate le intercettazioni telefoniche in relazione al reato di cui agli articoli 110 c.p. e 356 c.p., che hanno consentito, unitamente ad ulteriori acquisizioni documentali ed istruttorie di cristallizzare un quadro gravemente indiziario in relazione ai reati di cui in rubrica

I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

A. La frode nella fornitura di 5.000.000 di mascherine (D.P.I. - FFP2) - CIG 8248693CCA

In relazione alla fornitura di cinque milioni di mascherine D.P.I. - FFP2 di cui alla prima commessa, la merce veniva spedita e consegnata - così come documentato dalle bollette doganali – in data 31.3 2020 e 14 aprile 2020.

La necessità di una disponibilità celere per tutti i dispositivi di protezione utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria destinati ad enti pubblici, unitamente ad una normativa emergenziale di deroga a quella ordinaria di non facile interpretazione (almeno sino all'emanazione della circolare del ministero della Salute del 18.3.2020), ha consentito alla società in questione di ottenere agevolmente lo sdoganamento delle mascherine FFPP2, arrivate in data 31.3.2020; beni che venivano consegnati e distribuiti poi dalla Protezione civile sebbene non avessero il marchio CE come previsto dal contratto.

Solo in data 07.04.2020, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (di seguito ADM) di Roma 2 rilevava criticità in ordine all'autenticità del marchio CE e della certificazione fornita. Così come spiegato dal responsabile del menzionato ufficio doganale, Davide Miggiano, in relazione all'importazione di mascherine, arrivate in data 7.4.2020, lo stesso ufficio si accorgeva che il certificato CE presentato dalla ENT S.r.l. era stato rilasciato dalla società Ente Certificazione Macchine S.R.L. (di seguito ECM), inserita nell'elenco oggetto di una segnalazione diramata dalla Direzione Antifrode in merito all'utilizzo improprio e fraudolento di certificati CE.

L'ADM chiedeva alla società ECM conferma della autenticità del certificato e la società in questione comunicava via e-mail che il documento prodotto era un loro certificato, ma non era un certificato CE.

⁶ Cfr relazione tecnica dell'UIF connessa alla segnalazione di operazioni n. prot. UF20200000000467767 ove è menzionato un comunicato stampa in cui, successivamente al servizio di Report andato in onda il 27.04.2020, ALEKSIC Andelko spiega che FARINA Vittorio è legato alla ENT S.r.l. quale consulente della "...mia società, vista la sua ventennale esperienza maturata proprio nell'import-export con la Cina come peraltro ben noto ai principali editori italiani."

Pertanto, il certificato sebbene autentico non era idoneo a certificare la conformità di quello specifico prodotto al marchio CE in quanto rilasciato da un ente non accreditato.

Dal momento che l'ADM nutriva fondati dubbi sulla autenticità del marchio CE presenti sulle scatole di imballaggio, invitava la società ENT Srl ad attivare la procedura speciale ex art. 15 del d.l. 18/2020 ed inviare la documentazione attestante l'avvenuta validazione da parte dell'INAIL; allo stesso tempo, anche la Protezione civile veniva avvisata delle criticità rilevate.

La società ENT S.r.l. avviava la procedura richiesta, ma non forniva risposta alle rappresentate esigenze di documentare la validazione della merce parte dell'INAIL; l'ADM, allora, acquisiva direttamente i documenti presso l'INAIL e così accertava che su sette istanze di validazione solo una sola di esse aveva avuto esito favorevole, quella che si riferiva alle mascherine KN95 marca EBKAMB mod.9501, mentre tutte le altre avevano avuto provvedimenti di diniego in quanto non corrispondenti alla normativa in materia di DPI.

Dalla documentazione relativa alle importazioni acquisita ed analizzate dalla Guardia di Finanza, emerge che nessuna delle importazioni delle mascherine consegnate alla Protezione civile si riferisce alla tipologia validata dall'INAIL. Infatti, come risulta dai test report allegati alle bollette doganali (cfr nota della GDF del 14.12.2020 all.4) le mascherine oggetto delle spedizioni del 31.3.2020 sono prodotte dalla società cinese HUBEI ZHONGBAO PROTECTIVE PRODUCTS Co. Ltd, e quelle oggetto delle spedizioni del 7 e 14 aprile sono prodotte dalla società ZHUHAI HEALTH PRO MEDICAL Co. Ltd.

Occorre evidenziare che la Protezione civile non è stata mai messa a conoscenza dei dinieghi dell'INAIL da parte della società ma solo avvisata dalle Dogane che la validazione non si riferiva a tutte le tipologie di mascherine importate.

Al riguardo, sono rilevanti le dichiarazioni rese da Carmelo TULUMELLO a questo Ufficio in data 16.9.2020:

"il controllo sulla merce per noi era quella effettuata dalle Dogane e quando arrivava al nostro magazzino veniva poi distribuita. Facevamo un controllo quantitativo sui colli, ma non qualitativo. Riguardo alle forniture ENT (mascherine FFP2 come DPI, camici e mascherine chirurgiche), abbiamo concluso tre contratti diversi. Per le FFP2, per le quali chiedevamo il marchio CE, la dogana ci comunicò che la validazione INAIL con la quale si era potuto sdoganare velocemente il prodotto non era però riferibile all'intero quantitativo di mascherine importato dalla ENT. Abbiamo, dunque, sospeso la distribuzione dei dispositivi chiedendo la certificazione della validazione per tutte le tipologie di mascherine. Avevamo già pagato queste mascherine e, in attesa di ricevere la certificazione, abbiamo chiesto la proroga della polizza fideiussoria, senza escuterla. Voglio precisare che rispetto alla fornitura della FFP2 la società ci ha fornito il certificato CE per tutte le mascherine, anche per quelle mancanti, ed anche la validazione del Comitato Tecnico Scientifico è arrivata con verbale n. 95 del 16.7.2020 e 20.7.2020, rispetto alle mascherine fornite dalla ditta cinese ZHUHAI"

Tulumello ha chiarito che la richiesta di validazione al CTS può essere avanzata solo dagli enti pubblici, mentre la validazione all'INAIL la chiede la ditta fornitrice. Rispetto alle mascherine fornite dalla ditta ZHUHAI, la Protezione civile ha richiesto la certificazione al CTS e la società ENT ha prodotto dei test report effettuati dalla società SGS e sulla base di questa documentazione è stata rilasciato il verbale di validazione dal CTS (al riguardo, si confronti anche il verbale del CTS allegato alla nota informativa della GDF 23.12.2020).

A fronte delle insistenti richieste della Protezione civile per aver una certificazione CE in relazione alle mascherine prodotte dalla società ZHUHAI, con l'avvertimento che, in caso contrario, sarebbe stata escussa la polizza fideiussoria, gli indagati si attivano dunque per procurarsi queste certificazioni producendo, in data 8.7.2020, un certificato di conformità della società SGS con sede in Finlandia. Sulla scorta di tale test report la Protezione civile ha ottenuto che il CTS consentisse l'utilizzo delle mascherine prodotte dalla Zhuhai Health Medical co ltd.

Il certificato prodotto dalla SGS è stato rilasciato per una tipologia di mascherina ancora diversa rispetto a quello oggetto della fornitura alla protezione civile, come accertato con ordine di indagine europeo; infatti, l'amministratore della SGS, Richardt Mika Tapani ha riferito che il certificato **FI20/966041 FFP2** (FFP2 NR Particle Filtering Half Mask) è stato rilasciato alle mascherine di questa classe. I dati di riconoscimento della mascherina sono i seguenti Zhuhai HealthPro Medical Equipment Co., Ltd. (logo) HB202001-WH".

Nell'occasione, il responsabile della società ha fornito le immagini della confezione del prodotto certificato con FI20/966041 (immagine 01) e del prodotto stesso (immagine 02). Dal confronto tra le immagini della tipologia di mascherine certificate dalla SGS e quelle oggetto della fornitura, si evince come si tratti di tipologie di mascherine diverse.

Sono stati, infatti, prelevati dei campioni di mascherine oggetto di fornitura presso il deposito della Protezione civile e confrontati con quello sottoposto alla società finlandese. Dalle riproduzioni fotografiche dei modelli prelevati (allegato 13 alla informativa del 14.12.2020) si evince che nessuno di questi riporta le indicazioni di cui all'immagine 03 e, in particolar modo, il codice alfanumerico che identifica il modello certificato "HB202001-WH" tantomeno la sigla "CE 0598" che corrisponde al numero di registrazione alla banca dati NANDO di SGS Fimko Oy.

Da ciò deriva che il certificato prodotto alla Protezione Civile Lazio non si riferisce ai beni effettivamente consegnati

Si può, pertanto, concludere che i D.P.I. ricompresi nella fornitura della ENT TLC S.r.l. di cui al CIG 8248693CCA, prodotti dalla HUBEI ZHONGBAO PROTECTIVE PRODUCTS Co. Ltd e ZHUHAI HEALTH PRO MEDICAL Co. Ltd, non potevano essere immessi in commercio, ai sensi dell'ultimo comma all'art. 15, né tantomeno essere destinati ad una fornitura pubblica.

Il coinvolgimento e la consapevolezza degli indagati circa la falsità della documentazione prodotta in quanto non riferibile alla merce oggetto della consegnata è desumibile dalle conversazioni telefoniche; da esse emerge il tentativo di rimediare ad ogni costo una certificazione, anche falsa, al fine di ottenere il saldo del pagamento.

Si riportano le conversazioni più rilevanti:

1. in data 26.06.2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 6778 delle ore 10:14:53, allegato 15), FARINA chiama ROMEO (all'utenza n. 3735231101 intestata allo stesso) incaricato di curare i rapporti con SGS Italia S.p.A. per ottenere le certificazioni CE dei DPI. Nella conversazione FARINA comunica a ROMEO che "questi del Lazio vogliono sta marchiatura CE" esortandolo "a trovare questo CE";
2. in data 26.06.2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 6854 delle ore 10:57:48, allegato 16), FARINA chiama ALEKSIC e continuano a discutere della vicenda della certificazione CE richiesta dalla Protezione Civile Lazio. ALEKSIC riferisce che "SGS Italia conferma che arriverà sto cazzo di CE". In merito, FARINA accenna al fatto che "Domenico" (ROMEO Domenico) gli ha riferito "che sono ingolfati" e che "stanno nelle stesse situazioni nostre, stanno escutando le fideiussioni a tutti quanti";


11

3. in data 01.07.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 3481 delle ore 09:04:29, allegato 17), ALEKSIC chiama ROMEO e discutono delle procedure di certificazione già avviate da quest'ultimo, una delle quali è in Inghilterra. Le risposte tardano ad arrivare ed ALEKSIC lo fa notare al suo interlocutore "io sto a quello che mi hai detto tu quattro giorni e ce l'hai e che dovevi fare un altro lavoro". ROMEO, per giustificarsi, risponde "tutte le cose che ho preso in mano di certificazioni le ho sempre portate alla fine i tempi purtroppo della prima mascherina sono stati troppo lunghi e ti chiedo scusa perché non pensavo neanche io ma purtroppo c'erano un sacco di documenti che non erano veri che erano falsi e quindi anche l'SGS non ci rilasciava mai quel cavolo di documento tra l'altro poi ti faccio vedere anche tutti i bonifici dei pagamenti che ho fatto per farti cosa ho pagato di quella cavolo di mascherina tra analisi e altro cioè un delirio". Questa ed altre risposte, suscitano l'irritazione di ALEKSIC che ROMEO cerca di contenere affermando che "il primo documento non era vero" ed ALEKSIC, che attende le certificazioni da oltre un "mese", lo contesta rispondendo "ma sì che era vero c'aveva la foto sbi... diversa ma è quello è il documento";
4. in data 04.08.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 10379 allegato 1° alla informativa del 17.12.2020), SPOSATO chiama ALEKSIC e discutono del problema della mancanza del marchio CE; si riporta uno stralcio della conversazione:

ALEKSIC Andelko: "ok, quindi, prima il rivenditore scrive alla fabbrica, la fabbrica riscrive al rivenditore e il rivenditore scrive ad Angelo, ok, e qua il rivenditore quando scrive a me, mi dirà che c'erano tot della DUCAI (verosimilmente ZUHAI) e tot della";

SPOSATO Piergiorgio: "esatto, esatto che c'è la (incomprensibile) così noi spieghiamo in Protezione civile che il prodotto era tecnicamente lo stesso, le stesse caratteristiche con, provenendo da due fabbriche diverse, hanno delle differenze estetiche, diciamo, non sostanziali, cosa che è confermata dalla certificazione, come d'accordo, sono";

ALEKSIC Andelko: "va bene bene va bene l'importante che siano, dice che sono prodotti tutti della ZUHAI punto e basta, poi dopo, infatti io su questo argomento qua di dire di chi sono dei cambi estetici non so se lo metterei onestamente";

SPOSATO Piergiorgio: "bè però, però son diverse, uno è bianco uno è blu";

ALEKSIC Andelko: "aggettivo";

SPOSATO Piergiorgio: "del resto, in tessuto bianco in tessuto blu l'importante è che le caratteristiche tecniche sono".

B. La frode nella fornitura di 430.000 camici (D.P.I. categoria III - CIG 82543687F4 sottoscritto dalla ENT TLC S.r.l. con la Protezione civile Lazio).

Nel corso dell'accertamento presso l'ADM Roma 2, è stato rilevato che i camici sono stati importati dal 31.03.2020 al 17.04.2020 (quadro sinottico allegato 18 alla informativa del 14.12.2020), forniti dal produttore cinese Natong Gather, in relazione ai quali è stato emesso dall'INAIL un provvedimento di diniego che non li ha validati ex art. 15, comma 3 D.L. n. 18/2020 (allegato 19).

La ENT TLC S.r.l., a seguito di reiterate richieste della Protezione civile Lazio, in data 12.10.2020, ha prodotto il certificato CE n. CE1207300160-00-00 rilasciato dal Centro Tessile Cottoniero E Abbigliamento S.P.A. alla società "AIR LEVANTE LTD c/o European Network TLC Srl 20-22 Wenlock road n1 7gu London" (cit. all. 02) di Romeo Domenico.

A seguito di più approfonditi accertamenti di PG, è emerso che la certificazione CE1207300160-00-00 è falsa (cfr verbale di sit del 26.10.20 della dott.ssa CERINI Grazia⁷ del CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a.).

Della falsità della certificazione sono pienamente consapevoli ALEKSIC e FARINA, nonché ROMEO che ha aiutato i due indagati a procurarsela e lo SPOSATO che ha trattato gli aspetti legali con la Protezione civile.

Si evidenziano, al riguardo, alcune delle conversazioni intrattenute dagli indagati che ben delineano le condotte poste in essere ed il loro coinvolgimento nella vicenda:

1. in data 07.07.2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 14918 delle ore 10:39:40, allegato 16), FARINA parla in call conference con SPOSATO ed ALEKISC del contenuto della lettera con la quale rispondere alla Protezione Civile Lazio. Sul punto i tre interlocutori manifestano le rispettive perplessità. Soprattutto SPOSATO, rispondendo a FARINA, afferma: "la certificazione che noi abbiamo allegato all'inizio che era una conformità, era una conformità non come DPI. Questo è l'unico "bucchetto" (sembra dire) che c'è, il resto è tutto come dici tu, ma questo glielo abbiamo già scritto in passato [...] la previsione contrattuale parlava di certificazione di conformità, ma come DPI, motivo per cui noi eravamo sempre stati abbastanza, come dire, vaghi sul punto [...] Quindi, effettivamente, lì c'è... l'unico problema che abbiamo è su quello, è il motivo per cui abbiamo fatto la certificazione con Domenico (ROMEO Domenico), come si chiama lui, come DPI". Poi continua "vedi la dichiarazione di conformità nostra era una dichiarazione di conformità come DM all'epoca [...] il fatto che noi al momento della consegna gli abbiamo sì dato la certificazione di conformità, ma di un prodotto con caratteristiche differenti [...] Anche perché io ho un problema nella risposta, evitare di far decorrere le penali che, però riletto bene il contratto, sono soltanto legate al ritardo" Proseguendo la conversazione, ALEKSIC afferma: "io non scriverei mai quello che ha detto Vittorio soltanto dicendo, quella cosa lui diceva: Inizialmente ti ho prodotto dei... delle conformità e quelle ti ho consegnato. No, perché noi gli avevamo presentato all'epoca del contratto altre conformità e non sono state quelle le mascherine che gli abbiamo portato giù" ottenendo l'approvazione di SPOSATO;
2. in data 13.07.2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 19782 delle ore 18:03:17, allegato 21), FARINA contatta ALEKSIC e gli dice che "Giorgio (SPOSATO Piergiorgio) aveva un dubbio, che stava parlando con VENTURELLA (VENTURELLA Piergiuseppe) [...] sui dinieghi che ci ha dato l'INAIL [...] mi chiedeva in particolare del ... dei camici, ma poi noi Domenico (ROMEO Domenico) ci ha dato l'ok per i camici, ci ha fatto?". ALEKSIC risponde che "ha fatto una conformità, ci ha fatto un fascicolo, ci ha dato una serie di cose [...] che io tengo in archivio" e FARINA lo esorta a darlo a "Giorgio [...] doveva fare l'accesso agli atti, perché l'INAIL non ci ha mai, ti ricordi, no? ma come cazzo avete fatto a far il certificato che non c'avete nemmeno [...] il prodotto in mano, ti ricordi, no, quello che avevamo detto [...] allora, adesso... dato che questi non c'hanno ancora risposto, Giorgio voleva capire se andare avanti o meno, l'andare avanti serve soltanto se con questi ce lo contestano, se non ce lo contestano più, eh!";
3. in data 07.09.2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 41980 delle ore 10:15:40, allegato 24), FARINA chiama ALEKSIC che afferma di non avere "fatto partire la PEC [...] perché dovrebbe arrivare oggi [...] il certificato (dei camici)"; In data 16.09.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 16939 delle ore

⁷ CERINI Grazia, nata in Cittiglio (VA) il 25.05.1964 residente in via Marche, 11, Cardano Al Campo (VA), nella sua qualità di rappresentante legale della soc. CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a

13

12:53:10 allegato 25) ALEKSIC, contattato da ROMEO, gli manifesta di essere soddisfatto per la certificazione dei camici, "allora sul camice, ripeto, il lavoro è stato fatto, mi va bene, cioè ho letto cat. 3, categoria 3 mi va bene, ho visto la protezione 6b, 5b che è la massima, sostanzialmente se non erro";

4. in data 21.09.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 17810 delle ore 15:58:56, allegato 27), ROMEO contatta ALEKSIC e lo avverte di essere appena uscito "dal centro COT (CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO Spa) a breve ma lo emettono [...] sono a posto mi sono arrampicato come uomo ragno". ALEKSIC si lamenta del tempo trascorso da "quando c'hanno dato il provvisorio lunedì scorso" e ROMEO si giustifica affermando "il problema è che bisogna [...] quando siamo di persona che hai tutti i certificati te lo spiego [...] guarda che in alcune situazioni veramente mi sono dovuto arrampicare" e conclude dicendo che arriverà "tra qualche ora";
5. in data 28.09.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 19101 delle ore 17:21:05, allegato 28), ROMEO chiama ALEKSIC e gli annuncia "che il certificato è a posto! È fatto! Devo solo portare io il tessuto che ovviamente non è quello". Si fa riferimento, in questo caso, al tessuto consegnato per ottenere la certificazione. ALEKSIC si raccomanda "che segua tutto l'iter [...] non voglio che ci sia qualcosa di diverso [...] a me serve l'originale";
6. in data 01.10.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 19713 delle ore 12:28:32, allegato 29), ROMEO chiama ALEKSIC, che a sua volta gli chiede se può usare il certificato dei camici. ROMEO si raccomanda di aspettare "qualche ora" perché sta "andando a portargli dell'altro tessuto" e da "lunedì" lo potrà "usare tranquillamente" (il certificato). Sul punto, si precisa che la giustificazione del ritardo di ROMEO è dovuta alla necessità di doverlo "trovare (il tessuto)";
7. in data 05.10.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 20288 delle ore 09:39:01, allegato 30), ALEKSIC dice a LIPPI Laura di aspettare "solo l'ok per poi mandare la PEC al Lazio" e gli chiede se le ha già mandato "il certificato". LIPPI risponde di avere quello con su scritto "AIR Levante (la ditta individuale rappresentata da ROMEO) def... definitivo ... camici Nantong (fonetico) [...] c'è scritto rilascia a AIR Levante per conto European".
8. in data 06.10.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 20541 delle ore 13:51:19, allegato 31), ALEKSIC chiama ROMEO per chiedere notizie in merito alla certificazione dei camici. ROMEO gli spiega di avergli inviato due allegati e nel "nel documento 2 se guardate sotto c'è anche il certificato COT [...] nel documento 1 c'è praticamente quello che puoi usare da subito [...] nel documento 2, di usarlo giovedì perché adesso siamo al telefono, perché domani inceneriscono tutti i campioni che gli ho portato io, ed è specificato nel preventivo che mi hanno rifatto in fretta e furia dove c'è il protocollo, perché così loro non hanno più niente in caso di controllo, hai capito?". ROMEO ribadisce il concetto "se va un controllo che gli dice, mi fa, rifate le analisi, ma le abbiamo incenerite, non ce l'abbiamo più". ALEKSIC chiede spiegazioni ed afferma "ma se io, se io la mando oggi, da qui a giovedì che cazzo vuoi che ci vada, secondo te, adesso?". ROMEO risponde "quello che mi hanno consigliato loro, per essere sicuri al mille per mille, di mandarlo giovedì", ma se vuoi mandare il documento 1 [...] hai capito cosa ho fatto? Cosa abbiamo fatto, hai capito? Penso che tu l'abbia capito". Di seguito ALEKSIC conferma di avere capito e chiede quale sia stata la necessità ma ROMEO glielo spiegherà "a quattr'occhi":

14

Par. 2§ I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione ai delitti di cui alla superiore rubrica.

Al fine di evitare inutili ripetizioni, quanto al fatto contestato ed alle risultanze delle indagini svolte, si richiamano (e fanno proprie) le argomentazioni esposte dal P.m. sopra riportate.

Agli indagati vengono contestati i reati di frode in pubbliche forniture (Aleksic e Farina) e truffa aggravata (Aleksic, Farina, Romeo e Sposato per il quale non vi è richiesta di misura).

Nella richiesta del P.m. è stato dettagliatamente specificato l'inquadramento normativo determinato dalla legislazione emergenziale emanata a causa della pandemia in corso già a partire dal mese di febbraio 2020, che ha consentito di derogare alle norme vigenti in tema di appalti pubblici e di importazione ed immissione in commercio di presidi medici e D.P.I. ritenuti idonei a fronteggiare il diffondersi della malattia. In tal senso è stato riportato il contenuto degli art. 34 comma 1 d.l. 2.3.20 n. 9 (che arrivava a consentire il pagamento in anticipo dell'intera fornitura) e 15 del 17.3.2020 n. 18, che prevedeva una particolare disciplina derogatoria relativamente all'importazione ed immissione in commercio consentendo di autocertificare all'istituto superiore della sanità (per le mascherine chirurgiche) o all'INAIL (per i D.P.I.) le caratteristiche tecniche dei dispositivi, salvo validazioni "a posteriori" (sulla documentazione fornita) da parte dei citati enti.

La responsabilità degli indagati è documentale (cfr. le informative della Guardia di Finanza ed atti allegati). Seguendo la cronologia degli eventi, dagli atti emerge che - dopo una trattativa interamente intrattenuta a partire dal 10 marzo con tale Mangano Luigi (Business Development consultant presso la *dominafarma.com* con sede in Madrid), come emerge dallo scambio di mail fra questi e Tulumello Carmelo (direttore della Agenzia Regionale della protezione civile) sino al 16.3.2020 - la protezione civile (in persona del direttore) ha stipulato con la EUROPEAN NETWORK TLC srl (ENT)⁸ (in persona del rappresentante legale Aleksic Andelko) tre contratti:

- 1) **uno sottoscritto in data 17.3.2020 per la fornitura di 5.000.000 di mascherine D.P.I. – FFP2 per euro 21.350.000 Iva inclusa (CIG 8248693 CCA);**

se pur con alcuni ammanchi la fornitura è stata completata. Il pagamento è stato eseguito parzialmente in anticipo al netto dell'imposta (il 50% prima dell'esecuzione della prima fornitura pervenuta il 30.3.2020, altro 50% il 3.4.2020), da parte della Protezione Civile Lazio di euro 8.750.000 intestati alla E.N.T. srl, su conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio.

⁸ Non sono chiari né sono stati approfonditi i rapporti tra il Mangano, la Dominafarma e la EUROPEAN NETWORK TLC srl. Il Mangano sembrerebbe aver assunto il ruolo di intermediario nella trattativa. Singolare è il fatto che la ENT abbia cambiato oggetto sociale (servizi di editoria, telecomunicazioni...) proprio il 16.3.2020 inserendo anche l'attività di "importazione, esportazione per il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, in Italia ed all'estero, sia nei confronti di enti privati che di enti pubblici, di dispositivi medici, con espressa esclusione di farmaci ..."

- 2) **uno sottoscritto il 24.3.2020 per la fornitura di 430.000 camici per l'importo di euro 5.246.000 iva inclusa (CIG 82543687F4 CCA);**

se pur con ammanchi la fornitura è stata completata. Il pagamento è stato eseguito parzialmente ed in anticipo il 26.3.2020 a mezzo bonifico di un acconto di 2.150.000. Il saldo è avvenuto il 17.12.2020.

- 3) **Uno sottoscritto in data 7.4.2020 per la fornitura di 1.500.000 mascherine chirurgiche per euro 1.464.000 iva inclusa (CIG 82687650BE);**

I capi di provvisoria incolpazione riguardano le prime due forniture. Dalla lettura dei contratti stipulati (il 17 e 24 marzo 2020) emerge che il venditore si impegnava *“a garantire che tutti i prodotti fossero acquistati da un produttore di mascherine FFP2 e di camici marcati e certificati CE e rientrassero nella categoria di merceologica di prodotti ad uso medicale. Il venditore si impegnava e garantiva che i prodotti fossero conformi alle disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti ed applicabili alla categoria merceologica. Il venditore si impegnava a fornire, per ciascuno dei prodotti, apposita certificazione, proveniente dal Produttore attestante le caratteristiche tecniche dei prodotti e la conformità alla normativa ed alla legislazione tempo per tempo vigente”*. Inoltre a garanzia del corretto adempimento degli obblighi e degli oneri stabiliti nei contratti, inclusa l'anticipazione del pagamento, il venditore si impegnava a rilasciare a favore della stazione appaltante una garanzia assicurativa pari all'importo dell'acconto del 50% della fornitura, esigibile a semplice richiesta scritta da rilasciare entro 3 gg. dalla firma dei contratti. La stazione avrebbe proceduto ad eseguire il pagamento dell'acconto del 50% soltanto a seguito della presentazione della polizza fidejussoria.

In fase di trattativa venivano prodotti certificati di conformità rilasciati dalle società di certificazione CELAB con sede in Latina (per le mascherine) e TUV (per i camici), entrambe non rientranti tra gli organismi deputati per le certificazioni CE⁹ (come si vedrà a breve nel prosieguo, a seguito di ulteriore richiesta di valida certificazione, la E.N.T. srl consegnava (l'8.4.2020) un certificato della società ECM (con sede in Valsamoggia – BO) anch'essa non rientrante tra gli organismi deputati ad attività di certificazione per DPI).

La società E.N.T. consegnava inoltre due garanzie fidejussorie, una rilasciata il 18.3.2020 dalla ROYAL MUTUA (società cooperativa di mutuo soccorso) per le mascherine, l'altra emessa il 25.3.2020 dalla FINAPI (società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi) per i camici.

⁹ Cfr. nota del 27.3.2020 della ASSOSISTEMA laddove è stato precisato che la CELAB e la ECM srl non sono organismi accreditati, ai sensi del reg. UE 425/16, al rilascio di certificati per DPI per le vie respiratorie ma più in generale per la valutazione di conformità di qualunque DPI.(a tal proposito si veda l'elenco enti europei accreditati riportati all'all. 2 dell'informativa dell'8.5.2020)

La ROYAL MUTUA è risultata essere non autorizzata all'esercizio di attività di intermediazione finanziaria in quanto non iscritta nell'apposito albo.

Questa la fase delle trattative e conclusione dei contratti.

A partire dalla conclusione dei contratti, sottoscritti da Aleksic Andelko quale rappresentante legale della E.N.T. srl, i contatti con Tulumello, con Davide Miggiani (dirigente della Agenzia dogane e monopoli) sono stati intrattenuti indifferentemente da Aleksic e da Farina Vittorio (collaboratore del primo). Quest'ultimo, già a partire dal 23.3.2020, veniva inserito "per conoscenza" nella comunicazione della E.N.T. srl al Mangano che riguardava le date di consegna delle mascherine e la trattativa relativa alla fornitura dei camici.

Il 20.3.2020 (data in cui la Protezione civile ha disposto il primo bonifico di 8.750.000 alla ENT) dal conto corrente della società sono stati effettuati 4 bonifici (cfr. informativa della G.F. del 25.5.2020) a favore di Farina Vittorio (euro 25.200), Aleksic Andelko (3.315), Cara Alessandro Consolato (titolare del 10% delle quote della ENT), a favore della Angelo Aleksic Andelko Editore srl (3.000)¹⁰.

Il 29.3.2020 la E.N.T. srl ha acquisito (e poi consegnato alla Protezione Civile e all'ADM) un ulteriore certificato di conformità (in realtà di *compliance*) delle mascherine dalla ditta ECM srl, organismo anche questo (come la CELAB e la TUV) non deputato al rilascio di certificazioni CE.

La prima tranche della fornitura è arrivata il 30.3.2020.

I colli sono stati depositati presso il magazzino di Roma Bel Poggio in uso alla Protezione Civile Lazio. Il completamento delle forniture (sono stati rilevati alcuni ammanchi) è terminato il 18.4.2020 (le mascherine consegnate risultano essere state prodotte dalle società cinesi HUBEI ZHONGBAO PROTECTIVE PRODUCT CO.LTD (218.382 unità di FFP2) e dalla ZHUHAI HEALTH ProMedical equipment Co.LTD (4.655063 unità di KN95) - cfr. nel dettaglio informativa GF del 4.1.2021).

Durante le procedure di sdoganamento sono cominciate ad emergere anomalie che sono state puntualmente evidenziate dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli alla protezione civile.

¹⁰ Ulteriori 3.500 euro sono stati accreditati il 23 marzo dalla ENT a favore della Angelo Aleksic Andelko Editore srl. Il 25 marzo la ENT srl ha disposto un altro bonifico di 5.304 euro a favore di Cara Alessandro Consolato. Altri 30.000 euro sono stati bonificati dalla ENT sul conto intestato alla Angelo Aleksic Andelko Editore srl l'1.4.2020 (ulteriori bonifici, da 23.000 e 27.000 euro sono stati accreditati il 7 aprile a favore della stessa società; altro da 10.000 euro l'8.4.2020; altri da 20.000 euro il 6 aprile, da 7.500 il 9.4.2020 a favore di Aleksic Andelko; altro da 4.000 euro il 14 aprile sempre a favore di Aleksic). Il 17.4.2020 la ENT srl ha disposto altro bonifico a favore di Farina Vittorio per euro 36.000.

In particolare l'ADM Roma 2 ha rilevato una serie di criticità sull'autenticità del marchio CE e sulla regolarità del certificato di conformità prodotto dalla ENT srl a corredo della spedizione (quello della ECM). La stessa ECM, interpellata dal dirigente dell'ADM Roma 2 dott. Miggiano, ha precisato che il certificato rilasciato non era di conformità CE, ma soltanto un certificato richiesto dal produttore/venditore (detto di *compliance*) in cui si attesta (senza aver visto il prodotto) che alcuni elementi documentali corrispondono alle specifiche richieste dalla normativa europea; è stato poi aggiunto che le aziende che si rivolgono alla ECM sono informate che per ottenere un certificato di conformità CE bisogna rivolgersi ad "organismi notificati".

Si rammenta che nel frattempo il 3 aprile la protezione civile aveva saldato l'importo delle mascherine disponendo il secondo bonifico da euro 8.750.000.

A fronte di ciò (cfr. in tal senso nota del 9.4.2020 del dirigente A.D.M Miggiano) e della richiesta di certificati validi, dal canto suo Tulumello Carmelo ha dapprima trasmesso il certificato CELAB acquisito in fase di trattative, poi ha avvisato la A.D.M Roma 2 "che la ditta importatrice era in procinto di fornire una valida certificazione CE". In data 8.4.2020 Aleksic per la E.N.T. srl ha inoltrato nuovamente alla A.D.M Roma 2 il certificato di *compliance* della E.C.M già prodotto ed un certificato di conformità CE rilasciato dalla BTS Shangai Ltd per il produttore.

A questo punto l'A.D.M Roma 2 ha invitato il responsabile della protezione civile, al fine di poter procedere alle operazioni di sdoganamento, ad attivare la procedura di validazione prevista dall'art. 15 d.l. 18/20.

Il 10 aprile la E.N.T. srl ha ricevuto da parte dell'INAIL un parere favorevole per immettere sul commercio le "semimaschere filtranti categoria KN95". Deve tuttavia rilevarsi che l'INAIL era chiamato a dare una validazione documentale e non sulle mascherine, e lo ha fatto sulla base di un test - report di un laboratorio non accreditato per i D.P.I.. Non è nemmeno chiaro quale certificato sia stato prodotto poiché quello della ECM riguarda le maschere FFP2 della Zhuhai e quello CELAB non è dato sapere a quali mascherine si riferisca. Nel caso concreto invece, come si dirà tra breve, l'INAIL ha valutato documentazione afferente mascherine prodotte da altra società, in particolare, EBekang, cat. KN95 della ANHUI KANGWEIJIA LABOR PROTECTION PRODUCT LTD.

Non è stato invece rilasciato parere favorevole per i camici in quanto nei documenti prodotti dalla E.N.T. srl (certificazione TUV e final report della Nelson Laboratories) non si comprendeva il tipo di dispositivo valutato.

Il 15 aprile, a seguito di nuovo invito a procedere a validazione presso l'INAIL (relativamente alle ulteriori consegne), la E.N.T. srl al fine di ottenere lo svincolo diretto delle altre mascherine, ha falsamente attestato alla P.C. che "tutte le mascherine erano conformi per modello, test report e caratteristiche alle precedenti forniture già oggetto di autorizzazione deroga da parte dell'INAIL".

Il 6.5.2020 l'A.D.M. Roma 2 ha riferito alla Protezione Civile - avuto riguardo alla fornitura di mascherine D.P.I. FFP2 del 7.4.2020, prodotte dalla società cinese ZHUHAI HEALTHPRO MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD - che la valutazione dell'INAIL del 10.4.2020, ottenuta dalla E.N.T. srl per svincolare le mascherine, era riferibile a mascherine prodotte da altra società cinese (EBEkang, cat. KN95 della ANHUI KANGWEIJIA LABOR PROTECTION PRODUCT LTD)¹¹.

In data 19.5.2020 Tulumello Carmelo, che nel frattempo aveva denunciato la situazione alla Procura della Repubblica, ha comunicato di aver sospeso l'attività di distribuzione delle mascherine fornite dalla E.N.T. srl in attesa degli esiti degli esami di laboratorio richiesti all'ARPA.

I camici, invece, sono stati tutti nel frattempo comunque distribuiti nel mese di aprile 2020 (cfr. s.i. Tulumello del 15.10.2020).

Sentito il 9.6.2020 Davide Miggiano, direttore dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2, oltre a riferire di avere sempre interloquuto con Farina Vittorio, ha tra l'altro rilevato sull'esito della procedura di validazione da parte dell'INAIL "*.... ci risulta che su sette istanze solo una di esse abbia avuto esito favorevole e si riferisce alle mascherine KN95 marca EBKAMB mod. 9501, mentre tutte le altre hanno avuto provvedimenti di diniego in quanto non corrispondenti alla normativa in materia di DPI. Infatti nella spedizione del 7 aprile avevamo verificato che le mascherine importate erano di almeno tre tipologie diverse, mentre l'unico provvedimento di validazione da loro fornito si riferiva ad una tipologia di mascherine. Peraltro aggiungo che non so neppure se questa validazione si riferisca effettivamente alla merce importata, atteso che fa riferimento alla tipologia di mascherine ma non all'accertamento fisico sul campione della merce...*".

Effettivamente dagli atti emerge che l'INAIL ha rigettato tutte le richieste di validazione avanzate dalla E.N.T. srl (ad eccezione di quella relativa a mascherine della ANHUI mai consegnate).

A seguito di continue richieste, la E.N.T. srl il 3.6.2020 (cfr. allegato all'informativa del 22.12.2020) ha inoltrato alla Protezione Civile Lazio, *copia di un test report realizzato per conto dell'azienda produttrice (ZHUHAI) redatto dalla SGS (società finlandese)*. Proprio grazie a questo test ed al certificato di conformità rilasciato (si rammenta che non era prevista una valutazione materiale ma solo documentale), inoltrato dal Tulumello al C.T.S (comitato tecnico scientifico), il C.T.S. si è espresso in senso positivo sull'efficienza dei D.P.I. consegnati, o meglio che si riteneva fossero stati consegnati.

Nutrendo a questo punto dubbi sul test - report prodotto, l'ufficio di Procura ha emesso ordine di indagine europeo (O.I.E.) al fine di verificare l'autenticità del certificato prodotto (peraltro con validità a partire dall'1.7.2020, data successiva quindi alla consegna della fornitura).

¹¹ Le mascherine FFP2 importate risultano tutte essere prodotte da due società cinesi diverse: la HUBEI Zhongbao Protective Product Co LTD e ZHUHAI HEALTH PROMEDICAL EQUIPMENT CO LTD.) (cfr. informativa G.F. del 14.12.2020)

Nell'informativa del 14.12.2020 vengono riportati gli esiti delle indagini. In buona sostanza, pur essendo il certificato della SGS autentico, è emerso che è relativo ad una tipologia di mascherine diverse da quelle fornite. Ed infatti detto certificato (FI20/966041 FFP2) è stato rilasciato per le mascherine prodotte dalla ZHUAHI HB2020001-WH (codice del prodotto), CE0598 (marcatore ente notificatore).

Il responsabile della società SGS ha fornito le immagini della confezione riferibile a detto prodotto. Dalla comparazione effettuata tra le foto riferibili a tale prodotto e quelle scattate dalla G.F. su diversi modelli di mascherine (oggetto di fornitura da parte della E.N.T. srl) prelevati presso il deposito della protezione civile emerge che nessuna delle mascherine visionate riporta lo stesso codice di prodotto o marcatura dell'ente. Ciò significa che il certificato della SGS prodotto non si riferisce ai D.P.I. della ZHUHAI consegnati. Si rileva infine che per quelle prodotte dalla HUBEI non è stato neanche mai prodotto nulla.

In conclusione i D.P.I. forniti dalla E.N.T. srl non potevano essere destinati a fornitura pubblica in quanto privi delle certificazioni richieste ed invece dal venditore garantite.

Per quanto riguarda i camici importati (dal 31.3.2020 al 17.4.2020 e pagati al 50% in anticipo) – come già rilevato – l'INAIL aveva emesso il 10 aprile un provvedimento di diniego di validazione. A questo punto la E.N.T.srl ha cercato di reperire a tutti i costi (con l'ausilio di Romeo Domenico), per ottenere il saldo del pagamento, un certificato di conformità, arrivando così a produrne uno completamente falso.

In particolare dagli atti (cfr. l'informativa del 14.12.2020) emerge che la E.N.T. srl ha inoltrato alla Protezione Civile, il 12.10.2020, il certificato CE n. CE120730016000-00 rilasciato dal CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a. alla società "AIR LEVANTE LTD c/o European Network TLC" di Romeo Domenico.

La dott.ssa Cerini Grazia rappresentante legale della sopra citata società (CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA), premesso di non aver avuto contatti né con la ENT srl né con la AIR LEVANTE, di non aver rinvenuto detti nominativi (né fatturazioni) nei loro database, ha riferito che il certificato in questione è completamente falso in tutto e per tutto e peraltro la numerazione corrisponde ad altro regolarmente emesso nei confronti della "2GAMMA AUTOMOTIVE srl".

Sebbene non sia stato accertato bene il rapporto tra la AIR LEVANTE e la E.N.T srl, è certo che il certificato falso è stato prodotto/reperito da Romeo Domenico per conto della E.N.T. Depongono in tal senso le conversazioni riportate nella richiesta del P.M. laddove viene fatto continuo espresso riferimento a partire da luglio 2020 all'attività posta in essere da Romeo per procurare la certificazione per i camici (si richiamano le conversazioni del 26.6.2020 (RIT. 2774/20 progr. 6778; dell'1.7.2020 (RIT. 2773/20 progr. 3481); 7.7.2020 (RIT.2774/20 n. 14918); del 13.07.2020

(R.I.T. 2774/20 progressivo n. 19782 delle ore 18:03:17, allegato 21); del 07.09.2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 41980 delle ore 10:15:40, allegato 24); del 21.09.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 17810 delle ore 15:58:56, allegato 27); del 28.09.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 19101 delle ore 17:21:05, allegato 28); dell' 01.10.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 19713 delle ore 12:28:32, allegato 29); del 05.10.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 20288 delle ore 09:39:01, allegato 30); del 06.10.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 20541 delle ore 13:51:19, allegato 31).

Anche per quanto riguarda i camici deve rilevarsi che non potevano essere destinati a fornitura pubblica in quanto privi delle certificazioni richieste ed invece dal venditore garantite in sede di stipula del contratto. Il saldo dei camici è avvenuto, grazie all'utilizzo del certificato di conformità falso, in data 17.12.2020 (cfr. informativa del 30.12.2020), per un importo di euro 2.148.000.

Questi sono i fatti.

3.§ LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

L'art. 356 c.p. punisce : *"chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (nonché la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la p.a.)"*.

L'art. 640 c.p. punisce *"chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 : se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare"*.

Va inoltre rilevato che all'art. 355 c.p. del codice penale viene prevista la diversa fattispecie dell'inadempimento di contratti di pubbliche forniture che punisce con una pena da sei mesi a tre anni (e con la multa non inferiore a 103 euro) *"chiunque non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo stato, o con altro ente pubblico...fa mancare in tutto o in parte, cose od opere che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio"*.

In tema di rapporti tra il reato di inadempimento contrattuale e quello di frode in pubbliche forniture si sono formati nel tempo due orientamenti giurisprudenziali che peraltro sono stati posti rispettivamente alla base di due recentissime sentenze della VI sezione della Corte di Cassazione emanate a distanza di poche settimane.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale affermato da ultimo con sentenza dell'8.10.2020 n. 28130, ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture è



sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi, Rv. 269370 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di frode si riferisce ad ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 cod. civ., e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo). Si afferma, pertanto, che l'espressione "commette frode", contenuta nell'art. 356 cod. pen., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce "ad ogni violazione contrattuale", a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa derivare all'ente committente. In senso conforme si collocano anche altre sentenze che interpretano la frode secondo una più ampia accezione di malafede contrattuale che, pur non necessitando la dazione di un "aliud pro alio" in senso civilistico, si riferisce alla dolosa consegna di cose in tutto o in parte diverse (per origine, provenienza, qualità o quantità) rispetto a quanto pattuito, a condizione che si tratti di una difformità significativa idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267828; Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, Rv. 262538; Sez. 6, n. 42900 del 05/10/2010, Rugiano, Rv. 248806; Sez. 6, n. 1823 del 17/11/1999, Berardini, Rv. 217331; Sez. 6, n. 502 del 28/11/1997, Ferrari, Rv. 209242).

Per la configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture basterebbe il dolo generico, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non è necessario che vi sia stata una dazione di aliud pro alio in senso civilistico purché la difformità sia apprezzabilmente significativa: la nozione di frode si riferisce a ogni condotta che, nei rapporti con la Pubblica amministrazione, viola il principio di buona fede e lealtà nell'esecuzione del contratto sancito dall'articolo 1375 c.c. e, trattandosi di un fatto oggettivo che danneggia l'interesse pubblico, sono irrilevanti le condizioni psicologiche dei contraenti, ma contano soltanto le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto o disposto con legge o con atto amministrativo (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016, dep. 2017, Milesi e altri, Rv. 269370; Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267828; Sez. 6, n. 27992 del 20/05/2014, Peratello, Rv. 262538); non si richiede un comportamento ingannevole, bastando la malafede nell'eseguire il contratto in difformità dai patti,

perche' il dolo nel delitto di frode nelle pubbliche forniture, consiste nella cosciente volonta' di consegnare cose diverse da quelle pattuite – come nella frode nell'esercizio del commercio ex articolo 515 c.p. articolo 515 c.p. – e l'espressione "frode" non allude a un comportamento ingannevole, ma identifica il fatto in ogni inadempimento che sia effetto di malafede contrattuale, con la conseguenza che se ricorrono anche gli elementi caratterizzanti la truffa e' configurabile il concorso tra i due delitti. (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, Mari, Rv. 243951; Sez. 6, n. 5102 del 25/03/1998, dep. 1999, Minervini, Rv. 213672).

Secondo altro orientamento più restrittivo occorrerebbe qualcosa in più dell'inadempimento doloso che andrebbe a caratterizzare e meglio specificare la mala fede contrattuale. E così nella Sentenza n. 29374 del 14/09/2020, che dunque precede di poche settimane quella sopra riportata, la sesta sezione della Corte di Cassazione che ha avuto modo di affermare "ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti" (cfr. nello stesso senso Sez. 6, n. 9081, del 23/11/2017; Sez. 6, n. 5317 del 10/01/2011; Sez. 6, n. 11144 del 25/02/2010; Sez. 6, n. 26231 del 12/04/2006; Sez. 6, n. 13904 del 23/01/2004; Sez. 6, n. 36567 del 09/05/2001. In motivazione, la Corte ha precisato che proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l'elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture, in particolare in motivazione è stato affermato "Si è chiarito in maniera condivisibile come, sul piano testuale, la norma incrimini il "commettere frode" ed a tal fine assuma decisiva valenza la creazione di una situazione di «apparenza ingannatoria» ai danni della pubblica amministrazione, frutto di una condotta difforme dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), che impone alle parti di adempiere scrupolosamente i rispettivi obblighi. Ne discende che sono estranei al paradigma criminoso di cui all'art. 356 cod. pen. le condotte di mero inadempimento del contratto, qualora non siano frutto di un perseguito proposito fraudolento; il comportamento fraudolento, si aggiunge, non deve necessariamente estrinsecarsi nell'uso di artifici o raggiri, propri del delitto di truffa, né determinare un evento di danno per la pubblica amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la semplice malafede contrattuale, ovvero, come detto, la presenza di un espediente malizioso o ingannevole idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Si tratta di considerazioni condivisibili, atteso che «frode» significa avvantaggiarsi con qualche inganno; si tratta di una specificità della condotta che peraltro si riflette sul dolo, per cui l'autore del reato deve voler "ingannare" il soggetto passivo, non essendo sufficiente la consapevolezza di consegnare una cosa per un'altra o una cosa significativamente difforme da quella pattuita. La connotazione dell'elemento soggettivo in termini di «mala fede» può, in astratto, correttamente

integrare la frode, ma non può tramutarsi in una vuota formula di stile attraverso la quale si giunge a far coincidere la frode con il mero consapevole inadempimento. Il tema ha un suo profilo probatorio e di accertamento processuale, atteso che, in presenza di vizi, è necessario distinguere, al fine della prova della malafede- intesa nel senso indicato-, tra vizi riconosciuti, riconoscibili ovvero in mala fede taciuti dall'appaltatore. Si è correttamente affermato come in quest'ultimo caso sia sufficiente, perché operi la garanzia, il semplice silenzio dell'appaltatore, senza che occorra che questi abbia esplicitamente dichiarato che l'opera era esente da vizi, nè che sia attivamente ricorso a veri e propri raggiri per occultare i vizi. Una interpretazione della norma incriminatrice prevista dall'art. 356 cod. pen., che, come detto, è anche maggiormente idonea a delineare in modo più nitido i rapporti tra il reato di frode in pubbliche forniture e quello di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, di cui all'art. 355 cod. pen. Se il delitto di frode nelle pubbliche forniture fosse integrato per effetto del solo obiettivo inadempimento, ancorchè doloso, di parte del programma contrattuale, verrebbe dilatata oltre misura la fattispecie di cui all'art. 356 cod. pen. rispetto a quella di cui all'art. 355 cod. pen., che risulterebbe sostanzialmente assorbita nella prima norma incriminatrice. Di ciò la giurisprudenza e la Corte di cassazione già in passato era consapevole, avendo affermato che il reato di frode nelle pubbliche forniture si differenzia da quello di inadempimento di contratti di pubbliche forniture per la presenza dell'elemento della frode che si presenta come astuzia o malizia diretta ad ingannare; con la conseguenza che è configurabile il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. quando l'opera venga compiuta, non solo in dispregio ed in violazione delle clausole dell'appalto e delle norme regolatrici delle clausole stesse, bensì anche con il proposito (fraudolento) di rappresentare una situazione apparente che sia conforme alle dette clausole ed alla legge”).

Se “ il principio di buona fede contrattuale” consiste nell’obbligo per i contraenti di mantenere un comportamento oggettivamente ispirato a lealtà e correttezza, in tutti i momenti fisiologici dell'atto negoziale (sia in fase esecutiva che in trattativa), a qualsiasi orientamento si ritenga di aderire, non vi è dubbio che nel caso di specie vi sia prova di della malafede contrattuale, anzi è stato posto in essere un vero e proprio comportamento ingannevole idoneo ad integrare a pieno titolo gli estremi del reato di frode in pubbliche forniture.

Dagli atti emerge con tutta evidenza che al momento della stipula dei contratti il rappresentante legale della E.N.T. srl sapeva che stava impegnandosi a reperire DPI (mascherine e camici) privi di idonea certificazione (l'unico certificato fornito era quello della CELAB per le mascherine e della TUV per i camici) di cui invece ne garantiva l'esistenza, e nonostante ciò è andato avanti nella trattativa. Ed ha pure fornito una polizza fidejussoria proveniente da una società (la ROYAL Mutua) non abilitata all'esercizio di intermediazione finanziaria. Poi dopo la stipula, durante la fase di esecuzione, quando peraltro aveva ricevuto l'intero pagamento in anticipo delle mascherine FFP2 e del 50% dei camici, per ottenere lo sdoganamento della merce ha presentato certificazioni provenienti da enti non accreditati (quello della EMC). Sapeva inoltre di non avere ottenuto le validazioni ex art. 15 da parte dell'INAIL e lo ha taciuto alla Protezione civile ed anzi ha comunicato all'ente che le mascherine erano tutte conformi facendo riferimento all'unico

validazione ricevuta che in realtà era relativa a mascherine prodotte da una società cinese diversa (EBEkang, cat. KN95 della ANHUI KANGWEIJIA LABOR PROTECTION PRODUCT LTD) dalle produttrici (ZHUHAI ed HUBEI) di quelle effettivamente importate. In seguito ha prodotto il certificato della SGS autentico ma riferibile a mascherine diverse (e sulla base di tale documentazione ha ottenuto il parere favorevole del CTS).

Per finire, per ottenere il pagamento del restante 50% dell'importo, ha prodotto il certificato falso (procurato da Romeo) relativo ai camici del CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.a..

Se nella prima fase del rapporto negoziale la condotta è riconducibile allo schema della frode di cui all'articolo 356 c.p., rispetto al contratto di affidamento della fornitura di mascherine, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale/pagamento è stato realizzato a prescindere dall'utilizzo di artifici ed i raggiri; invece la produzione di un certificato falso per i camici integra un vero e proprio raggiro posto ai danni della Protezione Civile per ottenere il saldo dei camici. La fornitura, grazie al raggiro descritto, è stata saldata, sicchè sussistono gli estremi del reato di truffa aggravata contestato. Il danno patrimoniale cagionato è di evidente rilevante gravità. Si rammenta che è possibile il concorso fra i reati contestati (cfr. Corte di Cass. Sez. VI 38346/2014).

Quanto al **capo c)** (responsabilità della società EUROPEAN NETWORK TLC srl per l'illecito amministrativo dipendente da reato ex artt. 5 e 24 del decreto legislativo 231/01) si rileva che la gravità indiziaria in ordine al reato contestato (art. 640 cpv.n.1) c.p.) riguarda il soggetto posto in posizione apicale (il rappresentante legale) ed il reato è stato commesso anche a vantaggio della società che ne ha tratto indubbiamente profitto diretto.

In tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)» (così Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014) sicchè in questa fase, il mancato accertamento della sussistenza o meno di modelli organizzativi, non impedisce di effettuare una valutazione di gravità indiziaria.

4.§ LE ESIGENZE CAUTELARI

In ragione dei profili fattuali sopra denunciati, non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al comma 2° dell'art. 273 c.p.p..

Sussiste il concreto pericolo di reiterazione del reato. L'emergenza sanitaria è ancora in corso e dalle intercettazioni effettuate emerge che è ancora in atto una intensa attività di procacciamento di nuovi contratti di fornitura.

Come evidenziato dal P.M. l'attività tecnica ha evidenziato il quadro relazionale di cui Farina si avvantaggia nello svolgimento della sua attività di procacciatore di affari per conto della ENT S.r.l.. Farina vanta rapporti con personaggi noti, come Roberto De Santis, l'ex senatore Saverio Romano, soggetti per il tramite dei quali riesce ad avere contatti con pubblici amministratori che in questo periodo si occupano delle forniture pubbliche di dispositivi medici e di protezione individuale.

Come riportato nella nota n. 41666 in data 05.10.2020, il Farina nell'interloquire con l'Aleksic ha mostrato la sua soddisfazione nell'aver ottenuto la promessa- verosimilmente dal commissario per l'emergenza COVID, Domenico Arcuri - di inserire la ENT TLC S.r.l. quale fornitore sussidiario rispetto a LUXOTTICA S.p.A. e F.C.A. S.p.A. per l'approvvigionamento di un'ingente quantità di mascherine chirurgiche da destinare alle scuole (cfr. progr. 18224 del 12.7.2020, 19345 - 193495 del 14.7.2020 in cui Farina ha relazionato ad Aleksic gli esiti degli incontri avuti a Roma con De Santis).

Il 15.07.2020, Farina vittorio ha chiamato Cristofori Massimo e nel corso della conversazione (2774/20 prog. 20170 delle ore 10:08:59) ha giurato di aver parlato con Arcuri Domenico per inserire la ENT TLC S.r.l. quale fornitore sussidiario a FIAT e LUXOTTICA per l'approvvigionamento di mascherine destinate alla riapertura delle scuole sul territorio nazionale (*..Cristofori: tu che sei grande amico di Arcuri, lanciati nel business delle scrivanie, hai sentito questa storia delle scrivanie?; Farina: si ma come faccio, troppo; Cristofori: tre milioni di scrivanie, a prezzo medio 50 euro; ...Farina: è un macello quello che sta succedendo, ti rendi conto?...trenta milioni di mascherine al giorno...per le scuole, tra studenti, corpo insegnante, autisti di scorta; Cristofori: non riesce non riesce ad inserirti in questo business qua con Arcuri?; Farina: quello delle mascherine, stiamo, quello che non fornisce LUXOTTICA e FIAT, sai che gli hanno fatto, che so grandi produttori no? Se non ce la fanno, subentriamo noi, adesso sappiamo tra qualche giorno...sono stato ieri giuro).*

L'1.09.2020, la P.G. ha documentato (annotazione di p.g. dell'01.09.2020) un viaggio di Farina a Roma e nell'occasione questi, dalle ore 15.05 circa alle ore 15:40 circa, si è recato in via Valadier, 42, ove è ubicato l'ufficio della PROGER S.p.A. di De Santis Roberto. Deve peraltro rilevarsi che la ENT srl ha effettuato l'1.7.2020 un bonifico di 30.000 euro a favore di De Santis Roberto e non è dato conoscere la natura della prestazione resa.

Il 03.09.2020, in occasione di un ulteriore viaggio a Roma, Farina Vittorio è riuscito ad incontrare il Commissario straordinario Arcuri Domenico (annotazione di p.g. del 03.09.2020), come ~~da~~ sembra emergere dai puntuali aggiornamenti effettuati da Farina ad Aleksic (cfr. R.I.T. 2774/20 progressivo n. 41339 delle ore 18:54:26: *"Domenico mi ha promesso che se gli arriva le lettera, autorizza quell'acquisto [...] la dovrebbe fare oggi, oggi la deve fare e oggi pomeriggio ci deve fare l'ordine"* e conclude con *"c'ho anche un settanta possibilità che ti faccio pure il Lazio [...] sto*

sopra ste cose [...] sto facendo un buon lavoro [...] avanti indietro avanti indietro avanti indietro". Lo stesso giorno Farina ha anche chiamato .2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 41414 delle ore 20:02:31), FARINA Vittori chiama Ottino Marco, avvocato della Federmarma, rappresentandogli di avere *"una promessa dal Commissario unico, dal Commissario straordinario, che se va in rottura di stock con i due fornitori principali che so Fiat e Luxottica e, le prende da me"*. In data 09.09.2020, Farina Vittorio ha chiamato Aleksic Andelko (RIT 2774/20 prog. 42714 delle ore 11:00:11) informandolo che *"...dovrebbe arrivare l'ordine oggi"*. L'informazione genera in ALEKSIC Andelko gratificazione tanto che FARINA Vittorio, soddisfatto della reazione del socio, afferma: *"...tu lasciami lavorare, c'ho ampia delega da te, te faccio diventare... mooolto molto benestante, forse potresti anche essere considerato ricco [...] domani li vedo tutti quanti, domani c'ho un vertice importante. Comunque ti dico che il il...adesso ti arriva l'ordine di cento, cento, cento più le mascherine è in trasmissione"*. In merito, Aleksic Andelko chiede *"...quindi no quattrocento...?"* ricevendo risposta da FARINA: *"No no no no qua ce lo fanno appresso l'altro, ma la cosa importante è che quell'altro...ehm...ci autorizzerà a comprare tutto..."*.

Va ancora rilevato (anche ai fini della valutazione delle modalità di adempimento dei contratti di fornitura) che alla ENT srl è stata commissionata dalla Protezione civile Sicilia la fornitura di DPI e *"n. 1.000.000 di guanti in nitrile top glove"* (C.I.G. 8325609DE1), e che allorquando Aleksic ha detto a Farina *"per la Sicilia sto facendo l'ordine per mandare giù i guanti... 120 mila box [...] 20 mila di questi cento vuoi che li mandi in nitrile?"*, ha ricevuto da Farina la seguente risposta *"vedi tu... mischia un pò"* (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 18056 del 22.09.2020 alle ore 13:45:40). Per questa fornitura sono stati emessi due ordini di pagamento per un totale di euro 5.387.000 tra il 27.5.2020 ed il 9.6.2020. Il 24 giugno la ENT srl ha effettuato un bonifico di 58.784 sul conto corrente intestato ai coniugi Romano Francesco Saverio e Martorana Stefania, segnalato come operazione sospetta dalla Polizia Tributaria in quanto privo di causale.

Dagli atti sembrerebbe emergere che la E.N.T abbia stipulato un ulteriore contratto per la fornitura di DPI (mascherine e camici) per un valore complessivo di euro 7.050.000 euro oltre iva (CIG 8260887B99). Il contratto - allegato alla relazione tecnica UIF in atti - siglato, il 30/03/2020, tra l'Azienda Zero della Regione Veneto (la quale rientra nel perimetro delle Pubbliche Amministrazioni) e la EUROPEAN NETWORK TLC prevedeva la fornitura di 500.000 mascherine tipo FFP3 al prezzo di 4,10 euro cadauno e l'acquisto di 500.000 camici sterilizzati al prezzo di 10,00 euro cadauno. Nell'analisi è stato evidenziato che *i motivi di sospetto sono riconducibili a una movimentazione anomala in quanto apparentemente incoerente con il profilo economico della società e con il settore di attività della stessa (casa editrice).*

Parimenti Romeo Domenico continua nella sua attività di procacciamento di certificati falsi come emerge dalle conversazioni di seguito riportate in data 12.11.2020 (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 68900 delle ore 15:06:31, allegato 51):

FARINA chiama ALEKSIC e lo avverte che *"Allora, per adesso c'arriva d'è milioni e cento d'acconto per i guanti [...] Poi, per quanto riguarda quell'altro... (incomprensibile) ... quello che ci sta a cuore [...] martedì devo tornare giù."*

In data 09.12.2020, FARINA chiama ALEKSIC (R.I.T. 2774/20 progressivo n. 79258 delle ore 17:58:53, allegato 52) per domandargli se ha contattato ROMEO Domenico per *"dei così sì, ... della gara giù in Sicilia?"*; il suo interlocutore lo assicura di averlo sentito e che *"mancava una certificazione [...] lui (ROMEO) dice che ha risolto....ha fatto una copia incolla di un documento pdf come [...] secondo me...fa di solito lui"*.

Non vi è solamente il tema dell'estensione dei contratti già in essere con la Protezione Civile Sicilia: gli indagati, infatti, potrebbero nuovamente ricorrere all'utilizzo di certificati di conformità materialmente ed ideologicamente falsi per conseguire un ingiusto profitto, come già avvenuto per la fornitura dei 430.000 camici alla Protezione civile Lazio.

Tale considerazione emerge dalla sottoindicata conversazione, captata in data 25.11.2020 (R.I.T. 2773/20 progressivo n. 30704, delle ore 08:58:19, allegato 54), quando ROMEO Domenico chiama ALEKSIC e lo avverte che *"venerdì ritiro i test report [...] di quelli cinesi [...] dei camici"*. ALEKSIC riferisce di essere interessato al *certificato* ed aggiunge *"tanto sò tutti falsi sti' certificati del centro COT [...] come quelli di Juri (GASPAROTTI) son tutti falsi, vabbè dai"*.

Ai fini del pericolo di reiterazione del reato va infine rilevato che Farina Vittorio ha un precedente per bancarotta fraudolenta risalente al 2015. Le condotte contestate sono recentissime, peraltro il certificato falso è stato prodotto ad ottobre e la liquidazione del saldo dei camici è avvenuta a dicembre 2020. Le intercettazioni sopra riportate consentono di affermare l'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Le ragioni esposte quanto alle esigenze cautelari devono essere richiamate anche in relazione alla richiesta di misura interdittiva per la società ENT srl.

Sussiste inoltre il pericolo di inquinamento probatorio¹². Ed infatti, tenuto conto dell'incredibile disinvoltura con cui sono stati prodotte certificazioni false e/o non riferibili ai prodotti forniti, vi è il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e genuinità della prova essendo ben probabile che gli

¹² Non viola il principio della domanda cautelare il giudice della cautela che ritenga sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal PM richiedente. (In motivazione, la S.C. ha escluso l'applicabilità alla materia del principio dettato dall'art. 521 cod. proc. pen., in quanto il giudice cautelare, una volta investito della domanda, è funzionalmente competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione degli indizi di colpevolezza e delle necessità cautelari, non essendo logico consentire che, in mancanza di una esigenza ma in presenza delle altre, l'imputato possa ledere gli interessi che la misura è preordinata a salvaguardare Sez. 3, *Sentenza n. 43731 del 08/09/2016*

indagati, se liberi, possano cercare a tutti i costi di predisporre falsa documentazione per inquinare il quadro probatorio emerso.

Le condotte tenute sono gravi a maggior ragione se contestualizzate nel momento di emergenza sanitaria in cui sono avvenute. Sfruttando le opportunità fornite dalla legislazione emergenziale adottata, approfittando del momento di estrema difficoltà in cui versava il paese che stava affrontando una epidemia incontrollata, gli indagati (Romeo è subentrato in un secondo momento) non hanno esitato a cercare di lucrare, acquisire facili guadagni favoriti dalla sostanziale impossibilità di controllo da parte del committente sulla qualità della merce che veniva fornita come dispositivo di protezione.

Gli indagati hanno agito con grande spregiudicatezza. Romeo ha fornito (e sembrerebbe tuttora fornire) certificati di conformità falsi, Aleksic ha dimostrato di essere consapevole della falsità dei certificati; Farina è il "faccendiere" colui che ha tenuto i contatti con soggetti vicini alla struttura commissariale, al fine di ottenere agevolmente la conclusione di forniture vantaggiose per la società.

Le indagini hanno dimostrato come Farina sia tuttora alla ricerca di rapporti privilegiati con pubblici ufficiali coinvolti nel settore degli affidamenti pubblici, avendo compreso come tali rapporti, per l'allentamento dei presidi di evidenza pubblica imposti dall'emergenza sanitaria, siano mezzo per ottenere guadagni enormi.

Adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti appare essere la misura richiesta degli arresti domiciliari - con divieto di comunicazione (con qualsiasi mezzo) con terzi diversi dai conviventi. Detta misura l'unica idonea allo stato a comprimere il potenziale criminoso sino ad oggi dimostrato ed contenere le esigenze cautelari ravvisate. Una misura non detentiva quale ad esempio la misura interdittiva del divieto di contrattare con la p.a., considerata la possibilità di avvalersi di prestanomi per Aleksic e tenuto conto del fatto che né Farina né Romeo hanno avuto contrattazioni dirette con la pubblica amministrazione, sarebbe priva di contenuto e non sarebbe in grado di evitare il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. I delitti contestati consentono l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Non appare ipotizzabile la concessione della sospensione condizionale della pena, peraltro Farina Vittorio ha un precedente per reato di bancarotta.

Per quanto riguarda la società ENT srl, considerato che l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale (rappresentante legale), la misura interdittiva richiesta può essere applicata al delitto in esame ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. A), 24, art. 9 comma 2 lett. c), 45 dlgs 231/01.

5§. LA RICHIESTA DI SEQUESTRO

L'ufficio di Procura ha chiesto emettersi misura reale ed in particolare il sequestro preventivo ai fini di confisca ex art. 321 comma 2 bis c.p.p..

In particolare è stato chiesto di disporre:

- ex 240 c.p. e l'art. 321 comma 2 c.p.p., il sequestro preventivo diretto:
 - del profitto del reato di cui all'articolo 356 c.p., quantificabile in euro **19.650.000,00**; somme accreditate sul conto corrente della EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l. presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN IT86X0569601630000002750X49;
 - nonché e sino alla concorrenza del profitto complessivo, delle somme trasferite, in occasione dei pagamenti alle forniture oggetto di frode, dalla European Network TLC srl agli indagati FARINA e ALEXSIC quantificabili in misura non inferiore per ciascuno a euro 61.800,00 e euro 144.815,00, e presenti su rapporti finanziari ad essi riconducibili;
- ex 24, 19, 53 del D.Lgs. 231 del 2011, art. 640 quater c.p., art 321 c.p.p., il sequestro diretto del profitto del reato di truffa aggravata quantificabile in euro 2.148.600,00 accreditato sul conto corrente della EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l.; in caso di incapienza il sequestro per equivalente nei confronti di tutti gli altri indagati del reato di truffa.

In via preliminare deve rilevarsi che:

Ai sensi del secondo comma e comma 2 bis dell'art. 321 c.p.p. il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. L'art. 240 c.p. prevede che in caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto od il profitto. Va rilevato che *in tema di sequestro finalizzato alla confisca, non devono essere detratti dal profitto del reato i costi sostenuti dal reo per la realizzazione dell'attività criminosa, pur intrinsecamente leciti, in quanto, ai fini della determinazione del profitto, non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contemporaneamente, il reo a qualunque rischio di perdita economica (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 4885 del 04/12/2018 ed ancor prima Sez. U, Sentenza n. 26654 del 27/03/2008 ove è stato affermato "nel linguaggio penalistico il termine ha assunto sempre un significato oggettivamente più ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. In particolare, il profitto del reato a cui fa riferimento il primo comma dell'art. 240 c.p. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o*

30

acquisite mediante il reato; il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito. Carattere onnicomprensivo si attribuisce -poi- alla locuzione "provento del reato", che ricomprenderebbe "tutto ciò che deriva dalla commissione del reato" e, quindi, le diverse nozioni di "prodotto", "profitto" e "prezzo" (S.U. 28/4/1 999 n. 9, Bacherotti). La nozione di profitto come "vantaggio economico" ritratto dal reato è tradizionalmente presente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. S.U. 3/7/1996 n. 9149, Chabni; S.U. 24/5/2004 n. 29951, Curatela fall. in proc. Focarelli), che, però, ha avuto modo anche di precisare che all'espressione non va attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", ma quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", a superamento quindi dell'ambiguità che il termine "vantaggio" può ingenerare (cfr. S.U. 24/5/2004 n. 29952, Curatela fall. in proc. Romagnoli; sez. VI 6/5/2003 n. 26747, Liguori)".

In merito alla gravità indiziaria (concetto ben più solido del "fumus") si è già detto.

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca costituisce figura specifica ed autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dell'art. 321 c.p.p.. Invero la particolarità di tale mezzo cautelare consiste proprio nel fatto che per l'applicabilità di esso non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti di applicabilità previsti dal primo comma ma basta il presupposto della confiscabilità.

Va poi ricordato che la Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato che *ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato* (Sez. Un., n. 10561 del 30/01/2014, dep.05/03/2014, Gubert, Rv. 258647 nonché Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015, dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437); e ciò, implicitamente, proprio perché la natura fungibile del bene, che, come sottolineato dalle Sezioni Unite Lucci, si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ed è tale da perdere - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica, rende superfluo accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita; "ciò che rileva", proseguono le Sezioni Unite, è che "le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo".

Il profitto del reato di frode in pubbliche forniture è di euro 19.650.000. Tale profitto è confluito sul conto corrente della ENT srl. Avendo a mente i principi sopra ricordati è possibile disporre il

sequestro diretto, sino all'importo di euro 19.650.000 sul conto della società coinvolta ed il sequestro diretto sui conti e rapporti finanziari riconducibili agli indagati Farina ed Aleksic, rispettivamente nella misura delle somme indicate.. Va infine accolta la richiesta di sequestro preventivo diretto formulata ex art. 24, 19, 53 dlgs. 231/01 e 640 quater c.p. del profitto del reato di truffa aggravata quantificabili in euro 2.148.600 accreditate sul conto della ENT srl, ed in caso di incapienza per equivalente nei confronti degli indagati del reato di truffa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 284, 291 c.p.p., applica nei confronti di :

1. **ALEKSIC Andelko**, nato a Koper (Croazia) il 25.5.1980 residente in Mediglia (MI), via Stella del sud, n. 7
2. **FARINA Vittorio**, nato a Marino (RM) il 23.06.1955; residente nel Regno Unito, Londra SE1 1GFB-Borough High Street, 3, Maidstone Building, Sussex House, 72, di fatto domiciliato in Segrate (MI), via Fratelli Cervi, residenza del Sagittario, Torre 2, appartamento 271;
3. **ROMEO Domenico** nato a Locri in data 25.4.1970 residente in Basiglio (MI), via Romano Visconti, 122, residenza Rio nuovo;

per i capi A e B la misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Incarica del controllo e della vigilanza sull'osservanza della misura i carabinieri territorialmente competenti.

Avverte gli indagati che in caso di trasgressione delle predette prescrizioni la misura potrà essere sostituita con quella della custodia cautelare in carcere.

Prescrive ai predetti di non allontanarsi dal luogo dell'arresto senza l'autorizzazione della A.G. ed imponendogli, altresì, il **divieto di comunicare** con persone diverse da quelle che con loro coabitano.

Visti gli artt. 13, comma 1 lett. A), 24, art. 9 comma 2 lett. c), 45 dlgs 231/01 applica nei confronti della società EUROPEAN NETWORK TLC srl (P.I.06652320968) copn sede legale in Milano viale zara 58, **per il capo C), la misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.**

Visti gli artt. 240 c.p., 321 comma 2 bis c.p.p., 53 dlgs. 231/01, DISPONE

- il sequestro preventivo **in via diretta**, del profitto del reato di cui all'art. 356 c.p. quantificabile in **euro 19.650.000,00**, pari alle somme accreditate sul conto corrente della

EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l. presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, IBAN IT86X0569601630000002750X49;

- il sequestro preventivo in via diretta, e sino alla concorrenza del profitto complessivo, delle somme trasferite, in occasione dei pagamenti alle forniture oggetto di frode, dalla European Network TLC srl agli indagati FARINA e ALEXSIC quantificabili in misura non inferiore per ciascuno a euro 61.800,00 e euro 144.815,00, e presenti su rapporti finanziari ad essi riconducibili;
- ex 24, 19, 53 del D.Lgs. 231 del 2011, art. 640 quater c.p., art 321 c.p.p., il sequestro diretto del profitto del reato di truffa aggravata quantificabile in euro 2.148.600,00 accreditato sul conto corrente della EUROPEAN NETWORK TLC S.r.l.; in caso di incapienza il sequestro per equivalente nei confronti di tutti gli altri indagati del reato di truffa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per l'immediata trasmissione della presente ordinanza in duplice copia al P.M. in sede per l'esecuzione.

Roma il 16.2.2021



IL CANCELLIERE
Dr. Alessandro VENERI

IL GIUDICE
(dott. ssa Francesca Ciranna)

copia conforme all'originale
Roma, il 17.2.2021

IL CANCELLIERE
Dr. Alessandro VENERI